



Comune di
NOVALEDO

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Versione 02 dd 14.05.2024

**PIANO COMUNALE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.)**

Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n. 14002/1998– D.G.P. n. 390/2000

Approvato in prima adozione con delibera del Consiglio Comunale
n. del

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. del

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. del , Supplemento n.

Ing. I. Michele Morandini - Tecnico competente in acustica E.N.T.E.C.A. n. 42
P. Iva 02349250221 C.F. MRNMHL 74T23 L781T
Viale Xicco Polentone n. 17 38056 Levico Terme (Tn) M +393471813203 F +391782744624
mail ing.michelemorandini@gmail.com pec michele.morandini@ingpec.eu

Timbro e Firma

SOMMARIO

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art 1.PREMESSA	1
Art 2.CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....	1
Art 3.LIMITI DI RUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	2
Art 4.ADEGUAMENTO AL P.C.C.A.	2
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	3
Art 5.CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art 6.RUMORE ESTERNO.....	3
Art 7.RUMORE INTERNO	3
Art 8.VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	3
Art 9.VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	4
Art 10.PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	4
TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI – ALTRE SORGENTI DI RUMORE	5
Art 11.CAMPO DI APPLICAZIONE	5
Art 12.MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	5
Art 13.MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI.....	5
Art 14.SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO	6
Art 15.CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	6
TITOLO IV.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE - ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO ED EVENTI SPORTIVI	7
Art 16.CAMPO DI APPLICAZIONE	7
Art 17.INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	7
Art 18.AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	8
Art 19.ORARI E LIMITI DELLE MANIFESTAZIONI	8
Art 20.DIVIETI	8
TITOLO V.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	10
Art 21.CAMPO DI APPLICAZIONE	10
Art 22.INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	10
Art 23.AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	10
Art 24.ORARI E LIMITI	11
Art 25.EMERGENZE	11

TITOLO VI. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE – ALTRE ATTIVITÀ.....	12
Art 26. CAMPO DI APPLICAZIONE	12
Art 27. RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	12
Art 28. PUBBLICITÀ FONICA	12
Art 29. ALLARMI ACUSTICI	12
Art 30. ATTREZZATURE DA GIARDINO	12
Art 31. DIVIETI	13
TITOLO VII. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO	14
Art 32. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	14
Art 33. SANZIONI	14
TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI	15
Art 34. ENTRATA IN VIGORE	15
Art 35. ABROGAZIONI E VALIDITÀ	15
Art 36. CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE	15
Art 37. DECADENZA	15
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	I
ALLEGATO 1: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	II
ALLEGATO 2: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	IV
ALLEGATO 3: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	V
ALLEGATO 4: CONTENUTI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	VI
ALLEGATO 5: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20 EVENTI ANNUI	VII
ALLEGATO 6: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - PIÙ DI 20 EVENTI ANNUI	X
ALLEGATO 7: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI. XIII	

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. PREMESSA

1. Il presente regolamento, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. , "Legge quadro sull'inquinamento acustico", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", degli ulteriori decreti di applicazione, nonché in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i., "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti".
2. Il medesimo non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 844 del Codice Civile o del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.
3. Ai sensi della normativa vigente¹, non sono inoltre soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.

ART 2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (d'ora in poi P.C.C.A.) suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee a ciascuna delle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, definiti dalla normativa vigente².
2. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito dalla normativa vigente³, sono tenute al rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
3. Di seguito si riportano i valori **limite assoluti di immissione [L_{eq} in dB(A)]**, di **emissione [L_{eq} in dB(A)]** vigenti al momento della stesura del presente regolamento:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Valore limite di EMISSIONE		Valore assoluto di IMMISSIONE	
		Tempi di riferimento		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

4. Di seguito si riportano i **valori di attenzione**⁴ vigenti al momento della stesura del presente regolamento:
 - a) Se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) Se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

¹ Art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i.

² D.P.C.M. 14.11.1997

³ Art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447

⁴ Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente

ART 3. LIMITI DI RUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. Le fasce territoriali di pertinenza acustica ed i rispettivi valori limite di inquinamento concernenti le infrastrutture stradali sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 21995, n. 447*", in base alla tipologia dell'infrastruttura stradale e sono rappresentate nella Tavola intitolata "*Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali*" del P.C.C.A..
2. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "*fasce di esenzione*" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che invece dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona medesima.

ART 4. ADEGUAMENTO AL P.C.C.A.

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione definiti nell' Art 2 lettera punto 4 lettera a) o b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
2. Le attività rumorose permanenti o temporanee, devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
3. **Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.,** presentando (entro i 6 mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.) una valutazione di impatto acustico che evidenzi il rispetto dei nuovi limiti imposti o, in alternativa, presentando un'autocertificazione firmata da un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei limiti imposti dal nuovo P.C.C.A. o una dichiarazione in cui viene indicato l'avvenuto deposito al Protocollo Comunale, di una precedente valutazione di impatto acustico, in cui si evidenzi il rispetto dei limiti imposti dal nuovo P.C.C.A..

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART 5. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento si definisce **attività rumorose permanenti** qualsiasi attività rumorosa che si non si esaurisce in periodi di tempo limitati, legata ad ubicazioni stabili e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi; sono ricomprese le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Sono escluse le attività di tipo domestico e condominiale. Ad esempio, sono considerate permanenti:
 - a. Attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b. Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico - scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c. Attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d. Attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e. Servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento).

ART 6. RUMORE ESTERNO

1. Le attività indicate all'Art 5, devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i **limiti stabiliti dal P.C.C.A.** (immissione ed emissione) e devono **rispettare il criterio differenziale** di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e s.m. e i.. Sono esclusi dall'applicazione del criterio differenziale, gli edifici non adibiti ad uso commerciale, produttivo o professionale, quali edifici esclusivamente, residenziali, scolastici, ricreativi, di culto, o adibiti ad usi assimilabili a questi.
2. I limiti di cui al comma 1 (limiti stabiliti dal PCCA – immissione emissione e criterio differenziale) si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione. Sono esclusi dall'applicazione del criterio differenziale, le movimentazioni o il parcheggio di veicoli di edifici non adibiti ad uso commerciale, produttivo o professionale, quali edifici esclusivamente, residenziali, scolastici, ricreativi, di culto, o adibiti ad usi assimilabili a questi.

ART 7. RUMORE INTERNO

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo precedente, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal Titolo VIII capo II del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i., quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo precedente, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 e s.m. e i..

ART 8. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Il Comune richiede la **documentazione previsionale di impatto acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi di nuovi progetti, potenziamento o modifiche agli stessi che possano comportare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale già presenti sul territorio. In **ALLEGATO 1: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**, si riporta l'elenco delle opere soggette a valutazione previsionale di impatto acustico mentre in **ALLEGATO 2: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO** si riportano i contenuti di una valutazione di impatto acustico.

ART 9. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. Il Comune richiede la **documentazione di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi in cui debbano essere realizzate determinate opere come ad esempio **scuole, ospedali, case di cura, nuove aree residenziali**, parchi ecc., con lo scopo di verificare le condizioni di rumorosità esistenti e verificare l'idoneità della zona, con le opere previste dal progetto. In **ALLEGATO 3: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**, si riporta l'elenco delle opere soggette a valutazione di clima acustico mentre in **ALLEGATO 4: CONTENUTI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**, si riporta l'elenco delle tipologie di opere per cui è prevista la valutazione di clima acustico.

ART 10. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. **Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che, alla data di entrata in vigore del P.C.C.A., non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA)**, entro il termine di sei (6) mesi,
2. Il "*Piano aziendale di risanamento acustico*" di cui al comma 1, deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici (12) mesi dalla presentazione del piano stesso.
3. Il soggetto tenuto alla presentazione del "*Piano Aziendale di Risanamento Acustico*" può richiedere all'Amministrazione un prolungamento al termine di cui al comma 2 per l'adeguamento ai valori limite stabiliti. E' facoltà dell'Amministrazione concederlo, previa valutazione della fondatezza dei motivi (ad esempio ammontare degli oneri finanziari, particolare complessità tecnica nella realizzazione degli interventi, ecc.) e tenuto conto dell'entità dei rumori presenti nonché del numero dei ricettori coinvolti.
4. Il Comune, entro novanta (90) giorni dalla presentazione del "*Piano aziendale di risanamento acustico*", può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al "*Piano aziendale di risanamento acustico*" dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale⁵.
5. Le imprese che non adempiono a quanto sopra stabilito sono soggette alle sanzioni e ai provvedimenti previsti nel presente regolamento.

⁵ Legge 26 ottobre 1995, n. 447

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI – ALTRE SORGENTI DI RUMORE

ART 11. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente regolamento, si definisce **attività rumorose permanenti – altre sorgenti di rumore** qualsiasi attività rumorosa non elencata nel precedente TITOLO. Tali attività rumorose, per loro natura, non sono soggette ai limiti imposti dal PCCA (immissione, emissione e criterio differenziale) ma devono comunque sottostare a **specifici orari** per ridurre al minimo il disturbo prodotto.

ART 12. MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE

1. L'uso di macchinari per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle culture, per il pompaggio dell'acqua o altri liquidi e per ogni attività è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché sia effettuato dalle ore 6.00 alle 22.00.
2. L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali, con cadenza di sparo superiore a 5 minuti ed è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 e alle ore 8.00.
3. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART 13. MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle **aree verdi private** (taglia erbe, motocoltivatori, trattorini, barre falcianti, motoseghe, seghe circolari, soffiatori d'aria ecc.), è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, **a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti** organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, e **purché sia effettuato nei seguenti orari**:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
nei giorni feriali e festivi	dalle 8.00 - 12.00 e dalle 14.30 alle 21.00

2. Le operazioni di manutenzione delle **aree verdi pubbliche**, è consentito:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
nei giorni feriali + sabato	dalle 7.00 - 13.30 e dalle 15.00 alle 21.00
nei giorni festivi	no

3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
nei giorni feriali + sabato	dalle 7.00 alle 19.00
nei giorni festivi	dalle 9.00 - 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

4. Le altre attività di:

- a. Igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani sono consentite:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
sempre	dalle 5.00 alle 19.00

- b. Servizio di svuotamento delle campane contenenti vetro che è consentito:

Periodo	Orari validi Tutto l'anno
sempre	dalle 8.00 alle 19.00

- c. L'uso di macchine sgombraneve e pulizia strade condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici dello stesso servizio **è sempre consentito**.

5. Le attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, possono essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune.
6. È fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.
7. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART 14. SIRENE DI SEGNALEZIONE TURNI DI LAVORO

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito **è consentito in deroga** ai valori limite delle zone in cui avviene, a **condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti** atti a ridurre al minimo il disturbo, dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

ART 15. CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Comune, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è consentito in deroga:
- a. dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b. dalle ore 6:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO IV. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE - ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO ED EVENTI SPORTIVI

ART 16. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per **attività rumorosa temporanea** si intende quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio⁶:
 - a. *ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;*
 - b. *ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;*
 - c. *EVENTI SPORTIVI svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.*
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica.
3. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART 17. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1332 di data 3 agosto 2015.
3. Il singolo esercizio, può optare:

Opzione	numero di eventi / manifestazioni	Arco temporale	Localizzazione	Richiesta Autorizzazione in deroga
A	Fino a venti (20) eventi annui	anno solare 01.01-31.12	svolte all'aperto e/o al chiuso	Si
B	Più di venti (20) eventi annui	anno solare 01.01-31.12	svolte all'aperto e/o al chiuso	Si

4. Per l'esercizio che, optato per l'opzione A, decida di effettuare ulteriori eventi/manifestazioni oltre alle 20 richieste, per gli eventi o per le manifestazioni successive, dovrà rispettare i limiti imposti dal P.C.C.A..
5. Presso il Comune, verrà istituito un apposito registro, con indicate, per ogni esercizio, il numero complessivo di eventi / manifestazioni svolte durante l'anno.
6. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.
7. Come per le attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari), anche per le attività temporanee di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, in ambiente aperto o chiuso, valgono i **requisiti acustici delle sorgenti sonore** regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 e s.m. e i..

⁶ Definite dalla Del. G.P. 25 febbraio 2000 n. 390

ART 18. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

- Lo svolgimento nel territorio Comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato **nel rispetto dei limiti di classe acustica previsti dal PCCA (limiti di immissione, emissione e del criterio differenziale)**, non necessita di autorizzazione specifica.
- Lo svolgimento nel territorio Comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato **NON rispettando i limiti di classe acustica**, necessita di autorizzazione in deroga che deve essere presentata almeno **20 giorni prima**. L'esercente può scegliere tra due opzioni:

Opzione	numero di eventi / manifestazioni	Richiesta Autorizzazione in deroga
A	Fino a venti (20) eventi annui	ALLEGATO 5: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20 EVENTI ANNUI
B	Più di venti (20) eventi annui	ALLEGATO 6: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - PIÙ DI 20 EVENTI ANNUI

ART 19. ORARI E LIMITI DELLE MANIFESTAZIONI

- Lo svolgimento delle attività che necessitano di **AUTORIZZAZIONE IN DEROGA** al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato:

opzione	Periodo	Orario	Limiti da applicare	
A (fino a 20 eventi annui)	Tutto l'anno	dalle 06.00 alle 23.00	-	
		dalle 23.00 alle 06.00	Limiti di zona (*)	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.
B (più di 20 eventi/annui)	Tutto l'anno	dalle 06.00 alle 22.00	-	
		dalle 22.00 alle 06.00	Limiti di zona (*)	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.

- (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di **immissione, emissione e criterio differenziale** stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune.

- Manifestazioni particolari o patrocinate e/o direttamente organizzate dal Comune:** Nell'ambito di manifestazioni particolari o patrocinate e/o direttamente organizzate dal Comune o sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico (indicando orari e durata da autorizzare), il Sindaco può autorizzare a sua discrezione, il superamento dei limiti acustici e di orario vigenti.
- Se ritenuto necessario, il Sindaco potrà prescrivere ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, l'obbligo di utilizzo di particolari dispositivi elettronici (limitatori o quant'altro) nonché avanzare la richiesta all'esercente, di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti imposti dal presente PCCA.
- I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere benefico, le manifestazioni sportive e le esibizioni di cori di durata non superiore alle quattro (4) ore e svolte in periodo diurno (non oltre le ore 19.00) sono esentate dalla comunicazione per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse alle manifestazioni sopraindicate si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente regolamento (**Autorizzazione in deroga per numero di eventi / manifestazioni fino a venti (20) eventi annui**) ed i rispettivi limiti di legge.
- Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona **è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico**.

ART 20. DIVIETI

- Vietata la concomitante presenza di più **eventi / manifestazioni** che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore. Ammesse feste (eventi / manifestazioni) concomitanti, solamente se situate ad oltre 500 m di distanza.



2. **Concomitanza di manifestazioni particolari o patrocinate e/o direttamente organizzate dal Comune:** Nell'ambito di manifestazioni particolari o patrocinate e/o direttamente organizzate dal Comune o sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico (indicando orari e durata da autorizzare), il Sindaco può autorizzare a sua discrezione, la concomitanza e/o la distanza minima di feste, eventi o manifestazioni.

TITOLO V. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART 21. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per **attività rumorosa temporanea - cantieri edili, stradali ed assimilabili** si intende quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica.
3. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. Sono regolamentate in questo **TITOLO** le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..
5. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine ed impianti in cantiere (es. barriere acustiche, corrette ubicazioni dei macchinari e delle lavorazioni rumorose nei confronti dei ricettori, ecc.).

ART 22. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso e fissi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E..
2. Dette macchine ed impianti, dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
3. Gli impianti fissi (quali motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici circostanti; gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate.
4. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
5. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
6. È fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo (almeno 100 metri dal cantiere) e comunque a case di riposo, case di cura e soggiorno, alberghi, cliniche, ospedali o case di accoglienza tutelate ed istituti scolastici, ubicati nel raggio di 200 metri dal cantiere.
7. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili abitativi plurifamiliari, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stabile o dei condomini.
8. Tali informazioni dovranno essere sempre esposte anche nella sede del cantiere, in posizione facilmente consultabile, e nel caso di autorizzazioni in deroga, di cui al successivo comma 4 del presente articolo, dovranno riportare puntualmente la durata, l'articolazione temporale e i corrispondenti limiti acustici caratterizzanti l'attività temporanea concessa in deroga.

ART 23. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e s.m. e i., lo svolgimento delle attività di cui all' **Art 21** del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto degli orari; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantieri edili, stradali ed assimilabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente articolo, necessita di autorizzazione specifica, con i contenuti di cui al **ALLEGATO 7: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI** del presente regolamento, fatta pervenire al Comune almeno **venti (20)** giorni prima dell'inizio dell'attività; il Comune di Novaledo potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.

3. Il Sindaco, si riserva la possibilità di prescrivere la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Sindaco, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato. Infine, se ritenuto necessario, il Sindaco, può richiedere che venga predisposta, da parte del richiedente, una valutazione previsionale di impatto acustico ai fini di verificare il rispetto dei limiti imposti dal P.C.C.A. (orari e limiti).
5. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri del presente regolamento, devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

ART 24. ORARI E LIMITI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore delle attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali è consentito:

Periodo	Orario	Limiti da applicare	
da maggio a settembre	dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00	-	
	dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 8.00	Limiti di zona (*)	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.
da ottobre ad aprile	dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00	-	
	dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 7.30	Limiti di zona (*)	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.

- a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di immissione, emissione e criterio differenziale stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune.

2. Nei confronti di **strutture scolastiche** (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e **altri ricettori sensibili** (es. case di riposo) il Comune può imporre lo svolgimento di attività di cantiere in orari differenti da quelli indicati al comma precedente, adottando anche tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale di Novaledo, ritenesse di verificare le condizioni sopradescritte, può avvalersi del supporto dei tecnici dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.
3. Il Sindaco valutati i motivi della domanda e tenuto conto delle particolari esigenze lavorative, nonché della collocazione fisica e temporale del cantiere (ad esempio cantiere limitrofo a strutture scolastiche o altri ricettori sensibili), **può autorizzare deroghe ai limiti di periodo e all'orario**, prescrivendo eventualmente il rispetto di **specifici valori limite massimi assoluti**, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, ecc. **nonché avanzare la richiesta all'esercente di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti.**
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera **il limite massimo assoluto di 65 dB(A) all'interno dei locali** dove si eseguono i lavori.

ART 25. EMERGENZE

1. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.), l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è concessa automaticamente deroga agli orari ed ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO VI. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE – ALTRE ATTIVITÀ

ART 26. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per **attività rumorosa temporanea – altre attività** si intende quell'attività non definite nei precedenti titoli e che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
2. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per ridurre al minimo il disturbo.

ART 27. RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa in deroga l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a. *sagre paesane*;
 - b. *particolari ricorrenze e/o manifestazioni*.

ART 28. PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica, salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente in forma itinerante all'interno dei centri abitati, è concessa in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché rispetti le seguenti condizioni:

Periodo	Orari
Tutti i giorni	dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

2. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, **non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II** individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

ART 29. ALLARMI ACUSTICI

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi. Nei sistemi di allarme antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.
 - b. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
 - c. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART 30. ATTREZZATURE DA GIARDINO

1. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene concessa in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

Periodo	Orari
nei giorni feriali + sabato	dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
nei giorni festivi	dalle 10.00 alle 12.00

2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

ART 31. DIVIETI

1. **È vietato** nelle strade, nelle piazze, nei parchi ed in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume o disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore di particolare intensità.
2. L'uso di apparecchi radiotelevisivi o di apparecchi elettrodomestici in genere, nonché quello di strumenti musicali, non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini.
3. **L'uso di strumenti musicali è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 alle ore 7.00.**
4. È vietato nelle abitazioni disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali.

TITOLO VII. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

ART 32. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. La verifica e il controllo dell'ottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento, spettano alla Polizia Locale.
2. In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico, deputato al controllo, di effettuare verifiche dei livelli di rumorosità, prodotta dalle attività non contemplate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico, comporteranno l'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti, previsti nel presente regolamento.

ART 33. SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative da 25 euro a 500 euro previste all'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).
2. Nel caso di inosservanze alle prescrizioni di privati cittadini, il personale preposto ai controlli, potrà intimare al trasgressore l'adeguamento alle limitazioni previste al presente regolamento.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a perpetrare nell'illecita condotta, violando le norme di legge o del presente regolamento, il Comune, a seconda dell'entità della violazione accertata, con emissione di specifica ordinanza (ex art. 9 L. 447/95), potrà disporre la sospensione della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
4. Con la stessa ordinanza il Comune può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.
5. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione o, nei casi previsti, la revoca di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI

ART 34. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di **Novaledo** per 90 giorni.

ART 35. ABROGAZIONI E VALIDITÀ

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali, in materia di acustica, che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ART 36. CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l'inquinamento acustico.

ART 37. DECADENZA

1. L'emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con le medesime.



ALLEAGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Alla stesura del presente documento, valgono le seguenti disposizioni normative:

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (Legge 26 ottobre 1995, n. 447):
 - a) i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) i richiedenti:
 - il rilascio dei titoli edilizi abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - il rilascio di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - il rilascio di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzate all'esercizio di attività produttive.
2. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. In base all'art. 4 del D.P.R. 227/11, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B D.P.R. 227/11, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (utilizzo di impianti elettroacustici continuativo e non temporaneo. Per le autorizzazioni allo svolgimento delle attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore si rimanda al capitolo "Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo"). In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. Di seguito elencate le attività dell'allegato B:

- | | |
|---|---|
| 1) Attività alberghiera. | 2) Estetica. |
| 3) Attività agro-turistica. | 4) Centro massaggi e solarium. |
| 5) Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). | 6) Piercing e tatuaggi. |
| 7) Attività ricreative. | 8) Laboratori veterinari. |
| 9) Attività turistica. | 10) Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca |
| 11) Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. | 12) Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. |
| 13) Attività culturale. | 14) Lavanderie e stirerie. |
| 15) Attività operanti nel settore dello spettacolo. | 16) Attività di vendita al dettaglio di generi vari. |

- | | |
|--|--|
| 17) Palestre. | 18) Laboratori artigianali per la produzione di dolci. |
| 19) Stabilimenti balneari. | 20) Laboratori artigianali per la produzione di gelati. |
| 21) Agenzie di viaggio. | 22) Laboratori artigianali per la produzione di pane. |
| 23) Sale da gioco. | 24) Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. |
| 25) Attività di supporto alle imprese. | 26) Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari |
| 27) Call center. | 28) Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. |
| 29) Attività di intermediazione monetaria. | 30) Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. |
| 31) Attività di intermediazione finanziaria. | 32) Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. |
| 33) Attività di intermediazione Immobiliare. | 34) Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. |
| 35) Attività di intermediazione Assicurativa. | 36) Liuteria. |
| 37) Attività di informatica – software. | 38) Laboratori di restauro artistico. |
| 39) Attività di informatica – house. | 40) Riparazione di beni di consumo. |
| 41) Attività di informatica – internet point. | 42) Ottici. |
| 43) Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). | 44) Fotografi. |
| 45) Istituti di bellezza. | 46) Grafici. |

4. Per le attività diverse da quelle indicate, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
5. **In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.**
6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale (art. 8 comma 6 L. 447/95).
7. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.
8. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
9. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** come l'autocertificazione, in base all'interpretazione della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U. prot. DVA – 2011 – 0029997 del 30/11/2011) **deve essere sempre redatta da un tecnico competente in acustica.**

ALLEGATO 2: CONTENUTI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

In base alla normativa in vigore al momento della stesura del presente documento, i contenuti della relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico, devono essere i seguenti:

A. Il contesto territoriale esistente:

- Descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- Specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B. Il clima acustico esistente ante opera:

- Indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico.

C. Il progetto:

- Descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- Elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- Valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D. Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- Indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- Indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E. La stima previsionale di impatto acustico:

- Calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- Eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- Eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- Osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F. Elaborati cartografici e grafici

- Mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- Eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;

Eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

ALLEGATO 3: CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Alla stesura del presente documento, valgono le seguenti disposizioni normative:

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - Scuole e asili nido;
 - Ospedali;
 - Case di cura e di riposo;
 - Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - **nuovi insediamenti residenziali** prossimi alle opere quali: **aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, e ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.** Si evidenzia che per tutti gli edifici residenziali, in base al comma 5 dell'art. 5 della L.106/11, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del ritiro del permesso di costruire **la relazione previsionale di clima acustico è sostituita da una autocertificazione del tecnico Competente in Acustica che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.**
2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come l'autocertificazione, in base all'interpretazione della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U. prot. DVA – 2011 – 0029997 del 30/11/2011) **deve essere sempre redatta da un tecnico competente in acustica.**
3. La valutazione previsionale di clima acustico deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero dell'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.
4. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie elencate al punto 1 (Scuole e asili nido, ospedali ecc), prossimi ad infrastrutture⁷ esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture, stabiliti dalla norma nazionale⁸ e dalla zonizzazione acustica del Comune di Novaledo, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
5. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti dalla norma, **sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.**
6. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

⁷ Stradali o ferroviarie

⁸D.P.R.142/2004; D.P.R.459/1998

ALLEGATO 4: CONTENUTI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

In base alla normativa in vigore al momento della stesura del presente documento, i contenuti della relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico, devono essere i seguenti:

A. Il contesto territoriale esistente:

- Descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- Individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- Specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B. Il clima acustico esistente ante opera:

- Indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di "valutazione previsionale impatto acustico", può costituire allegato della relazione di valutazione di clima acustico.

C. Il progetto:

- Descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- Valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D. Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- Indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- Indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E. La stima previsionale di clima acustico:

- Calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- Eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- Eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di dislivello del rumore in dB(A).
- Osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F. Elaborati cartografici e grafici

- Mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- Eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- Eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.



ALLEGATO 5: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - FINO A 20 EVENTI ANNUI



**COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI⁹ (O CIRCOLI PRIVATI)
PER EFFETTUARE PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI (FINO A 20 ANNI)¹⁰**

Al Sindaco del

COMUNE DI NOVALEDO

pec : comune@pec.comune.novaledo.tn.it

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (_____) il _____
 residente a _____ (_____)
 in via _____ n. _____
 in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

 con sede a _____ (_____)
 in Via _____ n. _____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
 Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____
 titolare del pubblico esercizio con insegna _____
 ubicato in Novaledo in via _____ (Telefono Mobile) _____

COMUNICA

l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate, per effettuare intrattenimenti musicali, ai sensi del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, presso il pubblico esercizio sopraindicato, e allo scopo

DICHIARA

di optare per lo svolgimento di un numero massimo di 20 eventi nell'arco dell'anno, entro i limiti previsti dal **regolamento comunale in materia di inquinamento acustico**, nei seguenti periodi:

Giorni	Indicare se interno o esterno	Fascia d'orario (vedi sul retro fasce consentite)

Novaledo, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

⁹ se all'interno, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, in applicazione dell'art. 13 della L.P. 9/2000

¹⁰ La presente comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**

NOTE:

1. *Marca da bollo da Euro 16,00 per rilascio autorizzazione;*
2. *e' necessaria l'autorizzazione rilasciata dal servizio polizia amministrativa della provincia di Trento, in caso di effettuazione di:*
 - *trattenimenti danzanti;*
 - *spettacoli pubblici;*
 - *trattenimenti musicali all'esterno;*
3. *L'autorizzazione di pubblico esercizio consente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.P. 14.07.2000, n. 9 e art. 12 del relativo regolamento di esecuzione, l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;*
4. *Le attività in questione sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al servizio attività produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività**. Nel termine sopraindicato, il comune può verificare la presenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'attività richiesta. Ove si sia riscontrata l'incompatibilità dell'attività comunicata con i programmi dell'amministrazione o ove sia appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa (esistenza di manifestazioni già programmate, il mancato rispetto dei limiti degli orari e dei periodi, ecc.), il Sindaco notifica agli interessati l'ordine di non procedere con l'attività di cui alla comunicazione.*
5. ***Per l'esercizio che, optato per l'opzione A, decida di effettuare ulteriori eventi/manifestazioni oltre alle 20 richieste, per gli eventi o per le manifestazioni successive, dovrà rispettare i limiti imposti dal P.C.C.A..***

ORARI E LIMITI:

opzione	Periodo	Orario	Limiti da applicare	
A (fino a 20 eventi annui)	Tutto l'anno	dalle 06.00 alle 23.00	-	
		dalle 23.00 alle 06.00	Limiti di zona (*)	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.

- a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di **immissione**, **emissione** e **criterio differenziale** stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune.

1. *Se ritenuto necessario, il Sindaco potrà prescrivere ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, l'obbligo di utilizzo di particolari dispositivi elettronici (limitatori o quant'atro) nonché avanzare la richiesta all'esercente, di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti imposti dal presente PCCA.*
2. *Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.*

DIVIETI

1. *Vietata la concomitante presenza di più eventi / manifestazioni che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore. Ammesse feste (eventi / manifestazioni) concomitanti, solamente se situate ad oltre 500 m di distanza.*



ALLEGATO 6: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PUBBLICI ESERCIZI - PIÙ DI 20 EVENTI ANNUI



**COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI¹¹ (O CIRCOLI PRIVATI)
PER EFFETTUARE PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI (SUPERIORI A 20 ANNUI)¹²**

Al Sindaco del

COMUNE DI NOVALEDO

pec : comune@pec.comune.novaledo.tn.it

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (_____) il _____
 residente a _____ (_____)
 in via _____ n. _____
 in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

 con sede a _____ (_____)
 in Via _____ n. _____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
 Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____
 titolare del pubblico esercizio con insegna _____
 ubicato in Novaledo in via _____ (Telefono Mobile) _____

COMUNICA

l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate, per effettuare piccoli trattenimenti musicali presso il pubblico esercizio sopraindicato, e allo scopo

DICHIARA

di optare per lo svolgimento di un numero di manifestazioni superiori a n. 20 nell'arco dell'anno, sempre a carattere temporaneo, entro i limiti previsti dal **regolamento comunale in materia di inquinamento acustico**, nei seguenti periodi

Giorni	Indicare se interno o esterno	Fascia d'orario (vedi sul retro fasce consentite)

Novaledo, _____

Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

¹¹ se all'interno, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, in applicazione dell'art. 13 della L.P. 9/2000

¹² La presente comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**

NOTE:

1. Marca da bollo da Euro 16,00 per rilascio autorizzazione;
2. e' necessaria l'autorizzazione rilasciata dal servizio polizia amministrativa della provincia di Trento, in caso di effettuazione di:
 - trattenimenti danzanti;
 - spettacoli pubblici;
 - trattenimenti musicali all'esterno;
3. L'autorizzazione di pubblico esercizio consente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.P. 14.07.2000, n. 9 e art. 12 del relativo regolamento di esecuzione, l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
4. Le attività in questione sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al servizio attività produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività**. Nel termine sopraindicato, il comune può verificare la presenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'attività richiesta. Ove si sia riscontrata l'incompatibilità dell'attività comunicata con i programmi dell'amministrazione o ove sia appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa (esistenza di manifestazioni già programmate, il mancato rispetto dei limiti degli orari e dei periodi, ecc.), il Sindaco notifica agli interessati l'ordine di non procedere con l'attività di cui alla comunicazione.

ORARI E LIMITI:

opzione	Periodo	Orario	Limiti da applicare	
B (più di 20 eventi/annui)	Tutto l'anno	dalle 06.00 alle 22.00	-	
		dalle 22.00 alle 06.00	Limiti di zona (*)	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.

- a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di **immissione**, **emissione** e **criterio differenziale** stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune.

1. Se ritenuto necessario, il Sindaco potrà prescrivere ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, l'obbligo di utilizzo di particolari dispositivi elettronici (limitatori o quant'altro) nonché avanzare la richiesta all'esercente, di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti imposti dal presente PCCA.
2. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

DIVIETI

1. Vietata la concomitante presenza di più eventi / manifestazioni che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore. Ammesse feste (eventi / manifestazioni) concomitanti, solamente se situate ad oltre 500 m di distanza.



**ALLEGATO 7: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA
TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI ¹³

Al sindaco del
COMUNE DI NOVALEDO
pec : comune@pec.comune.novaledo.tn.it

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ ()
in via _____ n. _____
in qualità di ☐ Presidente ☐ Legale Rappresentante ☐ _____ dell'impresa _____

con sede a _____ ()
in Via _____ n. _____
☐ P.IVA / ☐ C.F. _____
Telefono: _____ Fax _____ e-mail _____

CHIEDE

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____, n. _____,
nei giorni dal _____ al _____,
e negli orari**¹⁴ _____,
in deroga alle condizioni previste dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti. Inoltre conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Novaledo, _____ Firma _____

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

¹³ Tale domanda di autorizzazione in deroga deve pervenire alla Polizia Municipale **almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa**.

¹⁴ L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

NOTE:

1. Il Sindaco, si riserva la possibilità di prescrivere la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.
2. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Sindaco, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato. Infine, se ritenuto necessario, il Sindaco, può richiedere che venga predisposta, da parte del richiedente, una valutazione previsionale di impatto acustico ai fini di verificare il rispetto dei limiti imposti dal P.C.C.A. (orari e limiti).
3. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri del presente regolamento, devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

ORARI E LIMITI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore delle attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali è consentito:

Periodo	Orario	Limiti da applicare	
da maggio a settembre	dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00	-	
	dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 8.00	Limiti di zona (*)	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.
da ottobre ad aprile	dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00	-	
	dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 7.30	Limiti di zona (*)	Limiti stabiliti dal P.C.C.A.

- a. (*) Con **limiti di zona**, si intendono i limiti di immissione, emissione e criterio differenziale stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune.

2. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e altri ricettori sensibili (es. case di riposo) il Comune può imporre lo svolgimento di attività di cantiere in orari differenti da quelli indicati al comma precedente, adottando anche tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale di Novaledo, ritenesse di verificare le condizioni sopradescritte, può avvalersi del supporto dei tecnici dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.
3. Il Sindaco valutati i motivi della domanda e tenuto conto delle particolari esigenze lavorative, nonché della collocazione fisica e temporale del cantiere (ad esempio cantiere limitrofo a strutture scolastiche o altri ricettori sensibili), può autorizzare deroghe ai limiti di periodo e all'orario, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite massimi assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, ecc. nonché avanzare la richiesta all'esercente di presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti.
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite massimo assoluto di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori.